

**TRIBUNALE DI LECCE**

**SEZIONE FALLIMENTI**

**CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO**

**n.13/2020 C.P.**

**PIESSE MOBILI SRL**

**GD dott. Pietro Errede**

**Commissario Giudiziale Avv. Stefano Chiriatti**

**Adunanza dei creditori 16 dicembre 2021 ore 9,30**

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

**ex art.172 RD 267/1942 (smi)**

*Ecc.mo Tribunale, Ill.mo Sig. G.D. dott. P. Errede,*

il sottoscritto Commissario Giudiziale, nominato con Decreto del 15 giugno 2021 (comunicato in data 17 giugno 2021), nell'ambito delle funzioni demandate, provvede a redigere e a fornire Relazione ex art.172 legge fallimentare secondo il seguente

**INDICE**

## **1. LA SOCIETA' PIESSE MOBILI SRL.**

1.1. La composizione societaria e la forma di amministrazione.

## **2. IL CONCORDATO PROPOSTO DALLA SOCIETA'.**

2.1. La procedura di concordato.

2.2. L'istanza ex art.161, comma 6, l. fall. del 7.10.2020.

2.3. Il Decreto di ammissione del 14.10.2020.

2.4. Le relazioni periodiche.

2.5. La Domanda di ammissione piena del 7.06.2021 ex art.161, commi 2 e 3, l.

fall..

2.6. La Relazione ex art.161, comma 3, l. fall..

2.7. La Perizia di stima del complesso industriale.

2.8. Il Decreto di apertura della procedura del 15.06.2021.

2.9. Gli adempimenti successivi.

2.10. La cauzione.

## **3. LE CAUSE E LE CIRCOSTANZE DELLA CRISI.**

3.1. Le notizie fornite dalla Società.

3.2. La procedura esecutiva immobiliare n.373/2020 RGEI.

## **4. L'AFFITTO D'AZIENDA E LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE.**

## **5. I VALORI PATRIMONIALI DELLA SOCIETA' DEBITRICE.**

5.1. I dati di bilancio e la situazione patrimoniale aggiornata.

5.2. Le passività del Concordato.

5.3. Le verifiche sui crediti in funzione dell'elenco dei creditori depositato dalla Società.

5.4. I creditori chirografari.

6. I CREDITORI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

7. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA CONDOTTA DEL DEBITORE.

8. LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL FALLIMENTO  
RISPETTO AL CONCORDATO.

9. NOTE CONCLUSIVE.

^^^

### **1. LA SOCIETA' PIESSE MOBILI S.R.L.**

La S.r.l. PIESSE MOBILI, con sede in Galatone (LE) alla zona industriale snc (P.I. 03640340752), ha come oggetto sociale la *ideazione e produzione di mobili, arredi e complementi di arredo* (codice Ateco 31).

#### **1.1. La composizione societaria e la forma di amministrazione.**

L'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico, il sig. Pino Sergio, al quale spetta, secondo Statuto, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

La Piesse Mobili srl, attiva dal 2004 (ancorchè iscritta nel Registro Imprese dal 20.06.2002), ha un capitale sociale di euro 10.000,00 (interamente versato), così distribuito: per il 75% (per la quota nominale di 7.000,00 euro) in capo a Pino Sergio; per l'11% in capo a Minisgallo Giovanni, per il 5% a Stifani Maria Luisa (quote poi trasferite a Buia Addolorata) e per altro 5% a Manco Giuliano, per il 4% a Piccinni Addolorata, per il 5% a Manco Cosima e Manco Vincenzo.

Al I trimestre 2019 risultavano impiegati n.3 dipendenti e n.1 collaboratori, mentre al IV trimestre non risultava alcun dipendente e permaneva un collaboratore.

A partire dal 22.02.2020, per quanto meglio si dirà appresso, la Piesse Mobili srl ha concesso in affitto l'azienda ad **Artifà srl** (cf 05055980758).

^^^

## **2. IL CONCORDATO PROPOSTO DALLA SOCIETA'**

### **2.1. La procedura di concordato.**

In data 8.10.2020, pendendo istanza di fallimento (proc. n.60/2020 r.g., ricorrente Pesaro Curvi srl), la Piesse Mobili srl presentava domanda di concordato preventivo riservando, ai sensi dell'art.161, co. VI, L.F., di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione.

### **2.2. L'istanza ex art.161, comma 6, l. fall., del 7.10.2020.**

Con Ricorso del 7.10.2020, la Società chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche eventualmente con continuità aziendale, con riserva di produrre la proposta, il piano e la documentazione; ovvero, in alternativa, con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, di presentare un'istanza di omologazione dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti (ex art.182-bis legge fallimentare).

Al ricorso, venivano allegati la copia della delibera ex art.152 l. fall., la procura, l'elenco nominativo dei creditori con rispettivi crediti, i bilanci degli ultimi tre esercizi, oltre alla visura camerale aggiornata a quella data.

Nel ricorso, la Società esponeva di operare nel settore della produzione di arredi sia in conto proprio che di terzi e riferiva che “negli ultimi tre anni” si era verificato *“un vero e proprio fermo delle commesse, circostanza che aveva compromesso l’equilibrio della gestione e dei conti di riferimento”*.

L’azienda, si legge nel ricorso, che non aveva proceduto ad alcun licenziamento, aveva però accumulato un notevole debito fiscale nonché un debito verso l’istituto bancario che aveva erogato il mutuo.

In quella situazione, il pignoramento presso terzi e la successiva procedura esecutiva individuale aveva determinato uno “stallo irreversibile”, tanto da portare la Società ad affittare l’azienda (*“così da evitare dispersioni patrimoniali”*, si legge sempre nel ricorso).

La Società evidenziava anche la possibilità di proporre una rinegoziazione del mutuo gravante sull’opificio, soluzione che poteva consentire una composizione della crisi e una soluzione per i creditori.

Rappresentava quindi come la proposta concordataria differita ed eventualmente in continuità era diretta a proteggere l’impresa dalle azioni individuali promosse dai creditori sociali, sia nella fase delle trattative che in quella di accesso alla procedura, così da consentire una gestione più funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale.

### **2.3. Il Decreto di ammissione del 14.10.2020.**

Con Decreto 14.10.2020, il Tribunale assegnava termine fino al 5.02.2021 per il deposito della documentazione di cui all’art.161 l. fall., nominando Commissario Giudiziale l’avv. Mauro Calò e disponendo il deposito di una relazione periodica, nonché di una cauzione di euro 4.000,00.

In data 26.10.2020, la Società versava la cauzione nelle mani del pre-commissario giudiziale mediante assegno circolare n.3503638886/07.

#### **2.4. Le relazioni periodiche.**

Con Relazione 6.11.2020, la Società esponeva che la “*situazione finanziaria risultava sostanzialmente immutata*” rispetto a quanto illustrato nel ricorso, fatti salvi gli interessi e le sanzioni maturati/e *medio tempore* nei confronti dell’Erario e degli istituti Previdenziali.

La Società segnalava altresì l’assenza di flussi di liquidità, motivo per cui non era possibile procedere al soddisfacimento (neanche parziale) dei debiti.

Con Relazioni 4.12.2020 e 5.01.2021, la Società confermava la medesima situazione finanziaria illustrata nella precedente relazione, tornando a evidenziare come a quelle date non erano intervenuti fatti o atti significativi che meritassero di essere segnalati all’Ufficio.

In data 4.02.2021 il Tribunale concedeva alla Società, giusta istanza del 2.02.2021, (ultima) proroga di giorni 60 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della relativa documentazione.

Con Relazione 8.03.2021, la Società tornava a confermare che la situazione finanziaria risultava sostanzialmente immutata.

#### **2.5. La Domanda di concordato piena del 7.06.2021 ex commi 2 e 3, art.161 l.fall..**

Con Decreto 16.04.2021, l’intestato Tribunale, rilevato che alla scadenza della proroga (di giorni 60) già concessa, come detto, con altro e precedente Decreto 4.02.2021, la Società non aveva depositato la proposta e il piano di concordato (né la documentazione), e – pendendo sempre l’istanza di fallimento – disponeva la

comparizione, ex art.15 l. fall., del legale rappresentante della società debitrice e del commissario giudiziale per l'udienza del 8 giugno 2021.

**In data 7.06.2021, la Società depositava la proposta e il piano di concordato, con relativa documentazione (ex commi 2 e 3, art.161 LF).**

La proposta di concordato ha confermato quanto previsto nel ricorso prenotativo, individuando, nello specifico, un concordato liquidatorio pieno.

Nel ricorso si confermava, sostanzialmente, che la Società aveva continuato ad accumulare debiti in materia fiscale e che non erano stati pagati i ratei di mutuo riferito all'opificio, come rilevabile dai dati di bilancio.

Si confermava altresì che - in esito e a causa del pignoramento presso terzi - la Società (pur non indicando l'affittuario e non specificando l'oggetto del contratto) si era determinata a concedere in affitto l'azienda *“così da evitare dispersioni patrimoniali”* e così da creare *“le condizioni perché tutti gli enti che la compongono possano essere liquidati al loro massimo valore di esercizio, con vantaggio generale per il ceto creditorio”*.

La situazione patrimoniale ed economica dell'impresa veniva così rappresentata:

**TABELLA 1: SITUAZIONE PATRIMONIALE descritta nella proposta**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>€</b>
Fabbricati ed impianto fotovoltaico	948.000,00
Macchinari	72.000,00
Rimanenze	48.000,00
Crediti vs clienti	23.549,05
Cauzione	4.000,00
Saldo c/c liquidità	5.764,74
<b>Totale</b>	<b>1.101.313,79</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>€</b>
Crediti ipotecari di I° gr. vs BPP	142.306,27
Dipendenti	4.974,00
Agenzia Entrate-Riscossione	135.660,37
Agenzia Entrate	39.079,30
Enasarco	4.194,40
Invitalia (privilegio speciale)	167.437,50
Mutuo Banca Intesa (ex UBI Banca)	40.720,42
<b>Totale</b>	<b>534.372,26</b>

In merito alla posizione vs Invitalia (che poi si accerterà aver finanziato la realizzazione dell'impianto fotovoltaico), la Ricorrente faceva presente come restasse incerta (in giurisprudenza) la natura privilegiata del credito.

Si elencavano, inoltre, i crediti chirografari (nel loro ammontare):

Debiti vs BPP	139.760,21
Debiti vs Banca Carime (UBI-Intesa San Paolo)	2.386,49
Fornitori-Fatture da ricevere	114.169,69
Debiti sconosciuti	4.850,00
Debiti vs Costruttore capannone	100.853,85
Agenzia Entrate-Riscossione	11.147,70
<b>Totale</b>	<b>361.486,63</b>

A ciò la Ricorrente aggiungeva l'elenco delle spese della procedura:

Commissario, Liquidatore e Stimatore	52.000,00
Attestatore	36.400,00
Advisor finanziario	10.4000,00
Legale	46.800,00
<b>Totale</b>	<b>145.600,00</b>

La Società depositava i bilanci degli ultimi tre esercizi.

Nel ricorso veniva quindi specificato che in funzione dell'attivo stimato in euro 1.101.313,79 sarebbe garantito il soddisfacimento dei crediti ipotecari, privilegiati e prededotti, in misura pari al 100% della sorte capitale alla data del concordato, residuando per i creditori chirografari una soddisfazione dei crediti in ragione del 25% del loro valore.

In considerazione di quanto rappresentato nel ricorso, quindi, si deve ritenere che la proposta formulata dalla Società prevede la cessione della totalità dei beni e delle attività oltre a quelle che eventualmente dovessero entrare nella sfera di disponibilità (fino alla distribuzione delle somme), con soddisfazione integrale dei crediti prededucibili (spese di giustizia e di procedura), nonché dei crediti

ipotecari e privilegiati, e con il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari in misura pari al 25,00% (venticinqueper cento).

In relazione alla percentuale stimata per i creditori chirografari, la ricorrente ha specificato (v. ultima parte del ricorso 4.06.2021) che la citata percentuale deve ritenersi “meramente indicativa e direttamente correlata agli incassi provenienti dalle vendite dei singoli cespiti”.

La Società ha altresì evidenziato come il valore del bene immobile sia superiore rispetto al credito ipotecario e consente di soddisfare i creditori chirografari per lo meno nella percentuale minima prevista per legge.

In relazione ai tempi di realizzazione del concordato, la Società ha indicato un orizzonte temporale da 24 a 36 mesi.

La Ricorrente ha poi evidenziato che la procedura liquidatoria per cessione dei beni, consentirebbe un miglior soddisfo per i creditori rispetto ad una procedura fallimentare.

#### **2.6. La Relazione ex art.161, comma 3, l. fall..**

Al ricorso per ammissione alla procedura è stata allegata la relazione di asseverazione del professionista incaricato, dott. Francesco Gerardi, il quale, al fine di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario ha dichiarato di aver analizzato le voci della situazione patrimoniale ed economica del debitore alla data del 30.04.2021.

L'asseveratore ha certificato che i dati di bilancio corrispondono a quelli della contabilità e che sono state correttamente applicate le norme previste per la redazione del bilancio, specificando che al 30.04.2021 la Società ha effettuato una revisione contabile del bilancio mediante una serie di rettifiche ed integrazioni

inerenti diverse poste dell'attivo e del passivo, al fine di giungere ad una corretta composizione del patrimonio e di dare una effettiva e veritiera rappresentazione della realtà aziendale (così pag. 12 della relazione).

Il consulente ha ritenuto che nella valutazione delle poste dell'attivo si è tenuto effettivamente conto del valore di presumibile realizzo della liquidazione dei beni, ritenendo così veri i dati aziendali e confermando la sussistenza e ragionevolezza del valore attribuito in sede di determinazione dell'attivo concordatario.

Sul punto, il consulente ha fatto cenno alla possibilità di ricavare eventuali risorse dalla cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (pur non potendosi determinare l'esatta portata della produzione).

Secondo il consulente, l'attivo concordatario, in funzione della stima effettuata dal consulente tecnico (arch. Vantaggiato), è pari a euro 1.101.313,79 (v. sopra Tabella n.1) e il valore netto contabile delle attività materiali immobilizzate è di euro 858.522,53, cui è stata apportata la *rettifica da piano* in aumento per euro 89.477,47 (rettifica resasi necessaria, sempre secondo il consulente, per adeguare il valore di presumibile realizzo ai valori effettivi di mercato).

Anche in relazione al passivo concordatario, l'asseveratore ha rilevato corrispondenza nella contabilizzazione delle fatture e quindi una fedele rappresentazione del debito.

Ha riferito il consulente che tutti i creditori sono riportati nel partitario fornitori così come evidenziati nella situazione patrimoniale posta a fondamento della Proposta, risultando corretta la classificazione e suddivisione dei citati creditori in prelatizi (con prelazione immobiliare e mobiliare) e in chirografari.

Creditore privilegiato con prelazione immobiliare per euro 142.306,27 è la Banca Popolare Pugliese in forza di rapporto di mutuo ipotecario.

Creditori privilegiati con prelazione mobiliare sono:

- i dipendenti (privilegio generale ex art.2751 bis, co.1, n.1, cc) per euro 4.974,00,
- Invitalia (privilegio speciale ex L.n.449/1997 – art.2781 cc) per euro 167.437,50,
- Banca Intesa/Carime (privilegio speciale ex L.n.662/1969) per euro 40.720,42,
- Agenzia Entrate della Riscossione (privilegio ex art.2753 – 2754 cc) per oneri fiscali e previdenziali per euro 135.660,37,
- Agenzia Entrate (privilegio ex art.2752 cc) per imposte e iva per euro 36.219,30,
- INPS (privilegio ex art.2752 cc) per contribuzione non versata per euro 2.860,00,
- Enasarco (privilegio ex art.2752 cc) per mancata contribuzione per euro 4.194,40.

Ai debiti in privilegio sono stati affiancati i debiti in chirografo:

- Debiti vs banche (BPP e Banca Intesa) per euro 142.146,70,
- Debiti vs fornitori per euro 106.922, 16 (compresi quelli per fatture da ricevere),
- Debiti vs Agenzia Entrate – Riscossione per euro 11.563,92,
- Debiti diversi (vs *SIPi Costruzioni di Vito A. Manco*, costruttore dell'immobile) per euro 100.853,85.

Nella relazione in esame è stato poi riportato l'elenco dei fornitori secondo i dati di bilancio, nonché un elenco dei costi della procedura.

Nella relazione si è fatto riferimento a un fondo rischi per euro 30.000,00.

E' stata altresì valutata la congruità della stima dell'attivo in relazione all'ipotesi di riparto, per il quale occorre tenere conto delle spese in prededuzione della procedura (quantificate in euro 145.600,00), con imputazione sul ricavato della massa immobiliare e mobiliare in quanto spese generali.

Per quanto attiene i creditori con prelazione immobiliare è previsto il soddisfo integrale, con possibilità di dilazione in 24/36 mesi in funzione della realizzazione della cessione dell'attivo.

Secondo l'asseveratore, dalla vendita dell'attivo concordatario si verificherebbe la soddisfazione totale dei crediti assistiti da privilegio generale e speciale.

In ordine ai creditori chirografari, ritiene, per un verso, il consulente che il soddisfo nella misura del 25% (come da proposta) sarebbe soddisfatta nell'ipotesi di una vendita al primo esperimento, atteso che il procedere a ulteriori tentativi di vendita (oltre il primo esperimento) potrebbe non garantire le percentuali di soddisfacimento (così a pag.26 della relazione).

Per altro verso, però, ritiene il professionista che in ipotesi di vendita immediata del cespite immobiliare (ossia al primo incanto) la percentuale di soddisfo per i creditori chirografari potrebbe aumentare fino al 33.48%.

Il consulente conclude ritenendo condivisibili i criteri utilizzati nella Domanda per la classificazione dei debiti tra privilegiati e chirografari, così come la formazione delle classi.

### **2.7. La Perizia di stima del complesso immobiliare.**

Il complesso immobiliare è stato descritto nella perizia di stima a firma dell'arch. Vantaggiato, allegata al ricorso ex art.161 LF.

Segnatamente, il citato bene immobile, di proprietà della Società (sito alla Zona Industriale-Artigianale di Galatone, lotto n.207), è costituito da un blocco rettangolare dove trovano sede le attività di produzione e stoccaggio dei manufatti, nonché da area destinata a uffici; il tutto circondato da area di pertinenza scoperta.

Secondo i criteri di stima utilizzati dal consulente, l'opificio, con relativa area di manovra e stoccaggio, ha un valore di euro 923.288,00; mentre l'area a verde di pertinenza quello di euro 24.712,00, per complessivi, quindi, euro 948.000,00 (valore riportato nella domanda di concordato).

Il perito ha poi proceduto alla valutazione dei beni ammortizzabili, ossia macchinari e attrezzature, oltre che della merce in deposito a quella data, fornendo indicazione in ordine ai criteri di valutazione e di stima utilizzati (secondo una serie di "valori", ossia di mercato, di costo, di sostituzione, di contabilità e valore corrente).

E' stata fornita una valutazione di complessivi euro 72.000,00 per macchinari e attrezzature e di complessivi euro 48.000,00 per la merce in deposito.

Da tenere presente, comunque, che la perizia di stima riporta la data del 7.06.2021, motivo per cui quella valutazione è soggetta quanto meno ad un aggiornamento.

L'elaborato riporta una serie di rilievi fotografici che riproducono lo stato dei luoghi.

#### **2.8. Il Decreto di apertura della procedura del 15.06.2021.**

Esaminati gli atti di cui alla Domanda e al Piano, con **Decreto 15/17 giugno 2021**, il Tribunale - *"valutate positivamente le prospettazioni della ricorrente circa l'utilità economica della proposta concordataria in relazione a ciascun creditore ai sensi dell'art.161, co.2, lett. e), seconda parte dell'attuale formulazione a seguito della entrata in vigore della Legge 132/2015 di conversione del DL 83/2015); valutata altresì favorevolmente la fattibilità giuridica del piano concordatario di cui all'art.161, co. 2, lett. e), l. fall."*, secondo l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione

n.1521 del 23.01.2013<sup>1</sup>; preso atto della relazione di asseverazione ex co.3, art.161, l. fall. - **dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo**, fissando l'udienza del 16 dicembre 2021 per l'**adunanza dei creditori**.

Con lo stesso Decreto il Tribunale disponeva altresì il versamento (ai sensi dell'art.163, co.2, l. fall.) della cauzione di euro 36.400,00, nonché la consegna al Commissario della copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

### **2.9. Gli adempimenti successivi.**

Il citato Decreto 15.06.2021 veniva comunicato al sottoscritto commissario in data 18.06.2021 (tramite pec della cancelleria), con successiva accettazione dell'incarico comunicata il 21 giugno.

Il sottoscritto commissario ha quindi provveduto ad eseguire i previsti adempimenti. In particolare:

- in data 22.06.2021 ha provveduto alla registrazione della pec del concordato sul portale software giuridico Zucchetti;
- in data 29.06.2021 ha provveduto ad effettuare le previste comunicazioni al Registro Imprese (Prot. n.LE 2021/32185);
- in data 30.06.2021, ha provveduto ad eseguire le previste notificazioni ai sensi degli artt.88 e 166 l. fall., cui è poi seguita formalità di trascrizione (presso Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio del Territorio, al num. di Prot. LE 83184 del 21.07.2021);

---

<sup>1</sup> a termini della quale "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non essendo questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse di ammissibilità, revoca o omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo e si attua verificandosi l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non avendo contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata (...)"

- in data 2.07.2021, è stato effettuato un sopralluogo presso la sede della Società;
- in data 5.07.2021 la Società ha inoltrato, a mezzo pec, la seguente documentazione: 1) Libro Giornale 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 2) Modello Unico 2018, 2019 e 2020 (con relative ricevute); 3) Bilanci 2017, 2018, 2019 e 2020; 4) Dichiarazione Iva 2017, 2018, 2019 e 2020 (con relative ricevute), 5) Partitario;
- con missive del 8.07.2021, si è proceduto a inoltrare le comunicazioni ex art.171 l. fall. verso i creditori riportati nell'elenco allegato alla domanda di concordato (*sub* all.n.9), tenendo conto dei creditori riportati nell'elenco allegato al ricorso ex co.6°, art.161, l. fall.;
- in data 12.07.2021, si è provveduto a volturare in capo al sottoscritto Commissario, mediante sottoscrizione del contratto 12.07.2021, il conto corrente bancario già *acceso* presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Lecce (num. conto 3561);
- in pari data veniva versata la cauzione di euro 4.000,00 che la Società aveva rilasciato, a mezzo di assegno circolare, in esito al Decreto 14.10.2020.

#### **2.10. La cauzione.**

Con il Decreto di ammissione alla procedura, il Tribunale ha disposto il deposito a carico della Società (ex art.163, co.2, n.4, l. fall.) della cauzione di euro 36.400,00.

Con istanza del 9.07.2021 la Società ha chiesto l'autorizzazione a rateizzare la cauzione attraverso n.3 pagamenti, i primi due da euro 10.000,00 cadauno e il terzo, da euro 16.400,00, entro il 30 novembre; la soluzione rateale è stata accordata giusta provvedimento del GD di pari data.

La Società, anche previo sollecito del sottoscritto commissario, ha provveduto a versare le prime due rate (per un totale di euro 20.000,00), oltre alla cauzione di

euro 4.000,00 già fissata in sede di ricorso prenotativo. Allo stato il saldo conto riporta un saldo attivo di euro 23.575,70 (cfr. estratto conto, all.n.1), e si è in attesa dell'ultimo versamento della cauzione previsto per il prossimo 30 novembre.

^^^

### **3. LE CAUSE E LE CIRCOSTANZE DELLA CRISI**

#### **3.1. Le notizie fornite dalla Società.**

3.1.1. In questo paragrafo verranno esaminate ed illustrate le cause dello stato di crisi della Piesse Mobili srl secondo le prospettazioni della Società ricorrente, nonché in base a quelle che sono gli accertamenti contabili e le valutazioni critiche.

Si legge nel Ricorso per ammissione alla procedura che la Società ha cercato di mantenere un livello occupazionale in grado di consentire un normale *trend* produttivo e un costante rispetto delle obbligazioni assunte con i fornitori; "trascurando" tuttavia i rapporti obbligazionari con il ceto bancario (relativamente al mutuo) e con l'Erario (relativamente a oneri fiscali e contributivi-assistenziali).

Di fatto, va detto, la Società ha terminato di operare con la sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda in favore di Artifà srl, circostanza determinata – come dalla stessa dichiarato – dal pignoramento presso terzi subito dalla Società medesima.

3.1.2. Dall'esame dei bilanci degli esercizi precedenti a quelli del deposito della domanda di pre-concordato (ottobre 2020) si comprende l'evoluzione dello stato

di sofferenza della Società, confermato, peraltro, dalla procedura esecutiva presso terzi che ha determinato, per quanto rappresentato dalla Società medesima (sia nella domanda pre-notativa che nel ricorso per ammissione) il blocco dei flussi finanziari ed economici (l'affitto era finalizzato, sempre per quanto riferito dalla Società, a preservare il patrimonio aziendale).

Qui di seguito (Tabella 2) sono riportati i dati di bilancio relativi allo Stato patrimoniale della Società al 31.12.2020:

**TABELLA 2 - CLASSIFICAZIONE DEI BILANCI D'ESERCIZIO**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/19</b>	<b>31/12/20</b>
Immobilizzazioni materiali	933.468	903.273	874.714
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Rimanenze	340.130	233.091	232.886
Crediti esigibili entro eser. succ.	452.252	199.540	204.604
Disponibilità liquide	2.442	642	703
Totale attivo circolante	794.824	438.193	433.273
Totale attivo	1.729.409	1.312.907	1.337.798
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/19</b>	<b>31/12/20</b>
Riserva legale	3.952	3.952	3.952
Altre riserve	709.000	589.615	589.615
Debiti esigibili entro esercizio successivo	577.249	505.589	499.516
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	358.147	329.850	331.918
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/19</b>	<b>31/12/20</b>
Capitale Sociale	10.000	10.000	10.000
Totale patrimonio netto	600.416	307.036	293.570
Ratei e risconti	193.595	199.326	183.898
Totale passivo	1.729.409	1.337.798	1.312.907

Di seguito (TABELLA 3) vengono riportati i dati del Conto Economico:

**TABELLA 3 - BILANCI D'ESERCIZIO ANTE DOMANDA - CONTO ECONOMICO**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/19</b>	<b>31/12/20</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	165.052	96.297	26.553
<b>B) Costi di produzione</b>	-	-	-
- materie prime	98.133	81.702	0
- servizi	71.276	53.523	5.443
- personale	4.269	2.092	210
- oneri sociali	3.759	1.247	1.247
- TFR e quiescenza	378	117	-
- Tot. Costi personale	8.398	3.456	210
- ammortamenti e svalutazioni	33.316	30.339	28.560
- ammortamento immob. materiali	33.316	30.339	28.560
- variazione delle rimanenze	30.067	41.993	55
- oneri diversi di gestione	13.712	151.785	272
- Totale costi produzione	254.902	362.798	34.540
<b>C) Proventi e oneri</b>	10.000	10.000	10.000
- interessi e altri oneri	27.369	26.849	5.481
<b>D) Rettif. di valore di Attività e Pass. Fin.</b>	10.664	1.734.102	1.744.765
Totale rettifiche	117.219	293.380	13.468

Dallo Stato patrimoniale si rileva come il totale debitoria sia andato calando dal 2018 al 2020; per altro verso dal conto economico si rileva come anche il fatturato sia andato calando nel corso degli ultimi tre esercizi, passando da euro 168.345 del 2018 a euro 151.752 del 2019, fino ai 18.915 euro del 2020.

Tale ultimo dato, però, va rilevato in considerazione del fatto che a decorrere dal febbraio 2020 la Società ha concesso in affitto la propria azienda alla srl Artifà.

Certamente di rilievo il dato registrato per l'anno 2019 in ordine ai costi di gestione pari a euro 151.785,00.

Dai dati di bilancio emerge inoltre come - nel corso degli ultimi esercizi - la esposizione debitoria sia stata sempre di rilievo, e sempre maggiore rispetto ai crediti.

### **3.2. La procedura esecutiva immobiliare n.373/2020 RGEI.**

A carico della Società, inoltre, è risultato essere pendente la procedura esecutiva immobiliare n.373/2020 RGEI promossa da Banca Popolare Pugliese scpa (di seguito anche BPP) in relazione al mutuo fondiario (ex art.38 DLvo 385/1993, Rep. 274 del 13.12.2016 per notar Filoni), in virtù di pignoramento immobiliare del 24.11.2020 (avente ad oggetto l'opificio-sede della Società), per la somma di euro 130.407,10 (oltre interessi di mora al 4,50% dal 21.04.2020 al soddisfo).

BPP ha inoltre proceduto a spiegare intervento in detta procedura per il credito, chirografario, di euro 130.473,50 (oltre interessi dal 22.04.2020), quale saldo debitorio del conto corrente n. 1089429 acceso il 3.06.2002.

Va subito detto che la Piesse Mobili, ancorchè non avesse notiziato della procedura esecutiva immobiliare pendente (di cui al pignoramento 24.11.2020), ha comunque indicato le poste debitorie in questione (verso BPP), sia nel Ricorso

ex art.161 co.2 e 3 LF, che nella relazione di asseverazione (di talchè non si intravede una potenziale violazione che possa rilevare ai fini dell'art.173 LF).

Va altresì evidenziato che nell'ambito della citata procedura esecutiva immobiliare è stata disposta ed eseguita perizia di stima dell'immobile, che ha portato il tecnico incaricato a una valutazione di euro 821.850,00.

Secondo quel perito, inoltre, in ipotesi di vendita giudiziaria, occorrerebbe applicare una decurtazione del 15% (per oneri tributari), ossia di euro 123.277,50, oltre a una decurtazione di euro 9.000,00 per oneri di adeguamento opere in sanatoria (relative a una struttura metallica posta in aderenza al fabbricato).

Va anche detto, per completezza, che il tecnico incaricato in quella procedura non ha tenuto conto dell'impianto fotovoltaico presente sul capannone in questione.

In relazione alle posizioni debitorie verso BPP va evidenziato che la Società, ancorchè avesse previsto nella domanda prenotativa una soluzione concordata con l'istituto di credito volta alla rinegoziazione del mutuo, di fatto non si è più avuto riscontro in ordine a tale possibile soluzione e anzi la Banca ha poi proceduto a pignoramento immobiliare (cui è seguita la procedura di cui al presente paragrafo).

Detta procedura è poi stata (temporaneamente) sospesa (ex art.168 l. fall.) in esito a istanza del sottoscritto commissario e in virtù del provvedimento del GE (dott. A. Silvestrini) del 12.10.2021; resterà sospesa fino a quando, e solo se, il concordato preventivo dovesse ottenere l'omologa.

^^^

#### **4. L'AFFITTO D'AZIENDA E LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE**

**4.1.** Nella domanda di ammissione la Società ha riferito di aver concesso in affitto l'azienda, anche al fine "di evitare dispersioni patrimoniali".

Ed infatti, con contratto del 22.02.2020 (autenticato per notar Petrachi, Rep. n.92.306, Racc. n.33.848, che qui si allega *sub* **all.n.2** per più facile consultazione), la Piesse Mobili srl ha concesso ad **ARTIFA' Srl** (con sede in Neviano, Le, alla via M. D'Azeglio, n.85, P.I. e num. iscrizione nel Reg. Imprese 05055980758) i beni aziendali costituiti dai macchinari e attrezzature come indicati/e nell'allegato A di quel contratto, per la durata di 6 anni, rinnovabili salva "*disdetta da comunicarsi sei mesi prima tramite lettera raccomandata*".

Il canone di affitto è stato determinato in euro 1.000,00 (Iva compresa) mensili.

Sono stati esclusi dall'affitto i beni, tra cui le merci in giacenza, nonché "rapporti, passività, debiti di qualsiasi genere e natura, responsabilità od oneri ulteriori", ossia "tutti i crediti e tutti i debiti facenti capo alla Concedente, le passività, le garanzie, responsabilità, oneri, anche di natura potenziale per rapporti di qualsiasi tipo".

Le responsabilità della gestione è stata affidata all'affittuaria, la quale è altresì obbligata a mantenere in efficienza l'azienda, impegnandosi a dotarsi, ove necessario, di beni e macchinari nuovi, che resteranno, al termine del rapporto, in capo alla concedente senza alcun obbligo da parte di questa di riconoscere indennità o corrispettivi.

E' altresì prevista la facoltà (opzione) in capo all'affittuaria di acquistare l'azienda al prezzo, già determinato tra le parti, di euro 48.000,00; opzione da esercitarsi entro i tre anni dalla sottoscrizione del contratto (22.02.2020). Il contratto prevede

inoltre, proprio a tal riguardo, che *“In caso di esercizio della opzione di acquisto, nulla sarà dovuto a titolo di canoni di affitto”*.

Si evidenzia come i beni aziendali oggetto di affitto (ed elencati nell'allegato A del richiamato contratto di affitto) sono stati stimati in euro 72.000,00 dal consulente tecnico incaricato dalla società, la cui perizia è stata allegata alla domanda di ammissione.

4.2. Con contratto del 24.02.2020 (registrato in data 26.02.2020, **all.n.3**) la Società, dando atto nelle premesse della pressochè contestuale sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda (del 22.02.2020), ha concesso in locazione (sempre) ad ARTIFA' Srl l'opificio industriale per la durata di anni sei e dietro canone di euro 1.000,00 mensili.

Nel contratto da ultimo citato le parti si sono date atto che il mancato pagamento dei canoni di locazione comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto medesimo.

4.3. Con missiva dell'8 ottobre 2021, il sottoscritto commissario, anche in considerazione del pignoramento immobiliare che aveva attinto il bene immobile oggetto di locazione (di cui alla citata procedura esecutiva immobiliare n.373/2020 RGEI), ha invitato le parti contraenti, locatrice e affittuaria, a ricostituire la garanzia offerta dai canoni di locazione, sul presupposto (in diritto) che trova applicazione anche alle procedure concorsuali il principio secondo cui gli effetti del pignoramento si estendono ai frutti della cosa pignorata (ex art.2912 c.c.); e tanto per effetto della *“incorporazione* della procedura individuale in quella concorsuale” e del vincolo di destinazione al soddisfacimento concorsuale dei creditori (tutelati in massa) che sorge con la domanda di concordato (ai sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 168, comma 1, e 167, comma 2, L.F. circa l'inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione privi di autorizzazione).

Nè la Piesse Mobili, né la Artifà srl, ha fatto pervenire riscontro alla citata comunicazione del sottoscritto commissario.

^^^

## 5. I VALORI PATRIMONIALI DELLA SOCIETA' DEBITRICE

### 5.1. I dati di bilancio e la situazione patrimoniale aggiornata.

5.1.1. Come evidenziato, la Società ha rappresentato il seguente attivo:

ATTIVITA'	€
Fabbricati ed impianto fotovoltaico	948.000,00
Macchinari	72.000,00
Rimanenze	48.000,00
Crediti vs clienti	23.549,05
Cauzione	4.000,00
Saldo c/c liquidità (QConto)	5.764,74
<b>Totale</b>	<b>1.101.313,79</b>

I dati forniti dalla Società sono stati asseverati dal professionista incaricato, il quale ha ritenuto che *i criteri di valutazione di ogni bene, effettuati nell'ottica liquidatoria, sono dettagliatamente esposti nell'elenco analitico ed estimativo delle attività così da attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario.*

In ordine all'attivo concordatario, il professionista ha fornito i seguenti, specifici, dati:

Voce	Saldo contabile	Rettifiche	Saldo Piano
Immobile	858.522,52	89.477,47	948.000,00
Macchinari e Impianti	3.794,61	68.205,39	72.000,00
Rimanenze	232.885,50	- 184.885,50	48.000,00
Crediti commerciali	193.361,90	- 169.812,85	23.549,05
Liquidità	6.366,17	- 601,43	5.764,74
Cauzioni	4.000,00	-	4.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.298.931,24</b>	<b>197.617,22</b>	<b>1.101.313,79</b>

Si specifica nella relazione di asseverazione che la *rettifica da piano*, apportata in aumento per euro 89.477,47, si è resa necessaria per adeguare il valore di presumibile realizzo ai valori effettivi di mercato.

A ciò si aggiunga che, oltre al già descritto opificio e relativo impianto fotovoltaico, le attività sono rappresentate dai macchinari e attrezzature, nonché dalle rimanenze di magazzino, tutte riportate nella perizia di stima allegata alla domanda di ammissione.

In ordine ai crediti della Società si rileva che tra le "Attività" della proposta di concordato sono appostati crediti per euro 23.549,05 che corrispondono ai crediti verso la conduttrice Artifa srl.

L'attivo si compone, quindi, anche dei crediti esigibili per euro 23.549,00 che fanno riferimento ai canoni di affitto e di locazione dovuti dall'affittuaria e conduttrice Artifa srl, in virtù dei contratti di cui al capitolo precedente.

Nella sostanza, la Società prevede nell'attivo concordatario a disposizione dei creditori sociali anche il flusso finanziario derivante dai canoni di affitto e di locazione relativi ai contratti aventi ad oggetto l'azienda e l'opificio.

Sarebbe opportuno che la Società fornisca indicazioni più particolareggiate sull'affidabilità della conduttrice in termini di garanzia dei pagamenti previsti a titolo di canone di locazione e di canone di affitto d'azienda, nonché all'occorrenza in termini di possibile esercizio dell'opzione di acquisto (così come prevista in contratto).

5.1.2. L'attivo conta inoltre l'impianto fotovoltaico di cui la Società si è dotata a partire dagli anni 2014-2015 (anno in cui è stata rilasciata la licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane per produzione di energia e cessione alla rete, oltre

che per produzione di energia per uso proprio).

La Società è infatti titolare dell'impianto fotovoltaico realizzato, con finanziamento Invitalia, sulla copertura del capannone.

L'attivo può quindi essere composto anche dalle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE.

In relazione al citato impianto fotovoltaico, dalle scritture contabili (e segnatamente dal Libro Giornale e dal Partitario) risulta che la Società ha incassato (previa emissione di relativa fattura) la tariffa GSE (in relazione all'impianto fotovoltaico) per corrispettivi pari – in media – a euro 5.000,00 annui (ad es., nel 2020 risultano emesse n.2 fatture, la n.14 e la n.15 per complessivi euro 4.573,14; mentre nel 2019 risultano emesse n.3 fatture, la n.11, la n.12 e la n.13 per complessivi euro 5.615,00).

La produzione incentivante di energia elettrica potrebbe certamente costituire, come evidenziato anche dal professionista attestatore, ulteriore risorsa da destinare al ceto creditorio.

5.1.3. Come altrettanto evidenziato, in data 5.07.2021, la Società ha consegnato al sottoscritto la documentazione contabile aggiornata al 30.04.2021.

Dall'esame dei bilanci e della situazione patrimoniale 2021 si può rilevare l'andamento finanziario ed economico della Società, come rappresentato dalla già indicata Tabella 3.

Nella successiva Tabella si riportano i dati dell'attivo aggiornati all'ultimo dato disponibile:

**TABELLA 4 - SITUAZIONE DELL'ATTIVO**

ATTIVO	Saldo iniziale	Tot. dare	Tot. avere	Saldi dare	Saldi avere
Terreni	35.700,00	0	0	35.700,00	0

Fabbricati industriali	819.966,70	0	0	819.966,70	0
Macchine e impianti	408.707,94	0	82.827,00	325.880,94	0
Impianti elettrici e insegne	6.684,11	0	0	6.684,11	0
Impianti sollevamento e peso	18.274,38	0	0	18.274,38	0
Impianti di allarme	1.250,00	0	0	1.250,00	0
Impianti telefonici	212,08	0	0	212,00	0
Impianti Condiz. Riscald.	1.643,16	0	0	1.643,16	0
Impianto fotovoltaico – eff. ener.	235.000,00	0	0	235.000,00	0
Macchinari e attrezzature	8.655,60	0	0	8.655,60	0
<b>saldo</b>				<b>597.600,27</b>	<b>0</b>
Arredamenti	7.011,68	0	0	7.011,68	0
Stigliatura e scaffalature	6.400,00	0	0	6.400,00	0
Macchine Uff. Ekettr.	11.246,70	0	0	11.246,70	0
<b>saldo</b>				<b>24.658,38</b>	<b>0</b>
Attrezzatura varia	39.387,15	0	0	39.387,15	0
Arredamenti parco e giardino	1.960,00	0	0	1.960,00	0
Acconti impianti e macchine	12.396,70	0	0	12.396,70	0
Materie prime c/ rimanenze	39.488,00	39.488,00	39.488,00	39.488,00	0
Semilavorati c/ rimanenze	88.561,50	88.561,50	88.561,50	88.561,50	0
Merci c/ rimanenze	104.836,00	104.836,00	104.836,00	104.836,00	0
Cassa contante	641,57	0	9,64	631,93	0

5.1.4. Il sottoscritto commissario ha effettuato una serie di verifiche che sono state ritenute necessarie ed opportune in relazione all'esistenza, consistenza e corretta valutazione delle poste di attivo patrimoniale il cui realizzo è offerto quale fonte finanziaria per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario nelle percentuali previste dal piano.

i) Dalla Situazione Conti al 30.04.2021 e da quanto riportato dal professionista incaricato, si rileva che la Società, salva indicazione di segno contrario, ha apportato una rettifica riducendo i crediti da euro 193.361,90 a euro 23.549,05, così portando a svalutazione l'importo di euro 169.812,85.

In ordine ai crediti appostati in bilancio e all'operazione di svalutazione sono state chieste informazioni alla Società.

La svalutazione operata, ad ogni modo, potrebbe consentire una sopravvenienza nella misura in cui, emesse le note di credito per crediti svalutati o devalutati, e quindi portando a sofferenza il corrispettivo appostato, si otterrebbe un credito

d'imposta che potrebbe costituire una risorsa in termini di risparmio fiscale, tale da potersi destinare al soddisfo della massa creditoria concordataria.

ii) Come sopra evidenziato, dal conto economico risulta il calo di fatturato degli ultimi tre esercizi: da euro 168.345 del 2018 a euro 151.752 del 2019 fino ai 18.915 euro del 2020, dovendosi però tenere conto, a tale ultimo riguardo, che dal febbraio 2020 (come meglio si esporrà in seguito) la Società ha concesso in affitto l'azienda, con ciò riducendosi i ricavi ai soli canoni.

Con l'affitto d'azienda, la Società ha anche ridotto (conseguentemente) i costi del personale (pressocchè azzerando tale dato).

Si registra inoltre come la Società abbia drasticamente abbattuto i costi di gestione, portandoli dai 151.785,00 euro registrati al 31.12.2019, ai 272,00 euro del 2020 (in tal senso, cfr. bilanci 2019 e 2020).

iii) Dallo stato patrimoniale, si rileva, in linea generale, che il valore della produzione (in termini di ricavi) è stata negli ultimi anni inferiore ai costi.

Inoltre, alla voce "*crediti esigibili entro l'esercizio successivo*" risultano appostati per l'anno 2018 euro 452.252, mentre per l'anno 2019 ne risultano euro 199.540; nel 2020 risultano crediti per euro 204.604 e al 30.04.2021 per euro 193.361,90.

In sede di deposito della domanda di ammissione la Società ha poi proceduto, anche per quanto si è già evidenziato, a una "*rettifica contabile da piano*" riducendo l'importo dei crediti a euro 23.549,05 (crediti che corrispondono ai canoni di locazione e di affitto dovuto da Artifà srl).

Dai dati relativi al patrimonio netto si può rilevare come la Società ha generato, nel corso dei vari esercizi, utili che sono stati accantonati a riserva straordinaria, dotando così la Società medesima di un'autonomia patrimoniale.

Sempre dai dati di bilancio è possibile rilevare come permanga, nel corso degli ultimi esercizi, una consistente esposizione debitoria.

*iv)* Il valore delle rimanenze evidenzia un calo dal 2018 al 2020, fino a raggiungere il valore di 48.000,00 al giugno 2021, data di redazione della perizia di stima (allegata alla domanda di ammissione al concordato).

Sempre dalla Situazione Conti al 30.04.2021 tra i debiti vari è stato inserito il debito verso il costruttore dell'opificio (SIPI di Manco A. Vito) inserito nella proposta tra i crediti chirografari (per euro 100.853,85).

In relazione a tale posta debitoria, dalla contabilità (Partitario 2018) risultano pagamenti fino al 31.12.2018.

*v)* Dalla contabilità, e segnatamente dal Partitario, risulta un finanziamento soci fruttifero di Manco Giuliano (le ultime rate pagate dalla Società, con relativi interessi passivi, risalgono al dicembre 2019, in relazione alle fatture 146 e 147 del 29.11.2019).

## **5.2. Le passività del Concordato.**

5.2.1. Il Piano della Società indica un passivo patrimoniale pari a euro 1.041.458,89 cui corrisponde un passivo concordatario post falcidia pari a euro 770.343,96.

Il Piano prevede, in particolare, la soddisfazione integrale dei crediti ipotecari, privilegiati e prededotti, in misura pari al 100% della sorte capitale vantata alla data del concordato, mentre per i crediti chirografari una soddisfazione in percentuale pari al 25% del valore degli stessi (fatta salva la possibilità, per quanto ha spiegato l'attestatore e per quanto appresso riportato, che tale percentuale potrebbe godere di un incremento fino al 33,48% nell'ipotesi di

immediato realizzo del bene immobile e cioè in sede di primo tentativo di vendita).

Si riportano qui di seguito le poste del passivo concordatario e il relativo grado di soddisfo, così come indicato dalla proponente:

**TABELLA 5 – Passivo Concordatario**

PASSIVO CONCORDATARIO	DEBITO	PERCENTUALE	POST FALCIDIA
<b>A) CREDITORE IPOTECARIO (BPP)</b>	142.306,27	100%	142.306,27
<b>B) CREDITORI PRIVILEG. (art.2751 bis n.2)</b>			
- Dipendenti	4.974,00	100%	4.974,00
- Agenzia Entrate-Riscossione	135.660,37	100%	135.660,37
- Agenzia Entrate-INPS (sanzioni e interessi)	39.079,30	100%	39.079,30
- Enasarco	4.194,40	100%	4.194,40
- Invitalia (finanz. ex 449/1997)	167.437,50	100%	167.437,50
- Banca Intesa (ex Carime, mutuo ex 662/96)	40.742,54	100%	40.742,54
<b>C) CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	145.600,00	100%	145.600,00
<b>TOT. ipotecario, privilegiati e prededucibili</b>	<b>679.972,26</b>	<b>100%</b>	<b>679.972,26</b>
<b>D) CREDITI CHIROGRAFARI</b>			
- BPP (scoperto di di c/c)	139.760,21	25%	34.940,00
- Banca Intesa (ex Carime, scoperto di c/c)	2.386,49	25%	596,62
- Fornitori (fatture da ricevere)	114.169,69	25%	26.730,54
- debiti sconosciuti	4.850,00	25%	1.212,50
- Costruttore Capannone	100.853,85	25%	25.213,46
- Agenzia Entrate-Riscossione	11.563,92	25%	2.890,98
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>	<b>361.486,63</b>	<b>25%</b>	<b>90.371,65</b>

La suddivisione del passivo concordatario e gli importi rispettivamente indicati, corrispondono ai dati di contabilità (come del resto certificato dal professionista incaricato).

Il professionista incaricato di asseverare i dati contabili ha rilevato, attraverso la *verifica delle risultanze emergenti dalla contabilità*, la corretta contabilizzazione delle fatture; verifica che ha fatto ritenere corretta la rappresentazione del debito.

Nello specifico, attraverso la *verifica esterna di alcuni saldi*, l'esperto ha verificato che *tutti i creditori indicati in tale voce risultano presenti nel partitario fornitori così come evidenziati nella situazione patrimoniale posta a fondamento della Proposta*, risultando corretta la classificazione operata tra creditori prelatizi (con prelazione immobiliare e mobiliare) e creditori chirografari.

Ebbene, fatte salve le riserve sulla natura del privilegio di Invitalia e su quella del privilegio di Intesa-Banca Carime (di cui si dirà più diffusamente appresso), correttamente la Società ha provveduto a distinguere i creditori privilegiati ipotecari (nel caso specifico, per quanto detto, BPP) dai creditori privilegiati sui mobili, inserendo in questa categoria:

\* i dipendenti per euro 4.974,00 (credito assistito da privilegio ex art.2751-bis, co.1, n.1, c.c.),

\* Invitalia per euro 167.437,50 (credito assistito da privilegio ex L.n.449/1997),

\* Banca Intesa ex Carime per euro 40.720,42 (credito assistito da privilegio ex L.n.662/1996),

\* Agenzia delle Entrate e della Riscossione per euro 135.660,37, a titolo di debiti fiscali e previdenziali relativi ad annualità diverse (credito assistito da privilegio ex art.2753 e 2754 c.c.),

\* Agenzia delle Entrate per euro 36.219,30 (di cui euro 27.861,00 per sorte capitale), a titolo di imposte e iva (crediti assistiti da privilegio ex art.2752 c.c.),

\* INPS per euro 2.860,00, a titolo di contribuzione non versata relativa a diverse annualità,

\* Enasarco per euro 4.194,40 (di cui euro 3.226,46 per sorte capitale), a titolo di contribuzione non versata (credito assistito da privilegio ex art.2752 c.c.),

per un totale (come visto) di euro 392.065,99.

Si precisa sin da ora che, in ordine alla natura del privilegio assegnato dall'asseveratore ai crediti di Invitalia (ex L.449/1997) e di Banca Intesa-Carime (ex L.662/1996), il sottoscritto commissario dissente e ritiene che gli stessi non siano privilegi speciali bensì privilegi generali sui mobili.

Il consulente riporta poi i debiti in chirografo che sono rappresentati da:

- \* BPP per euro 139.760,21,
- \* Banca Intesa ex Carime per euro 2.386,49,
- \* Fornitori per euro 106.922,16,
- \* Agenzia delle Entrate-Riscossione per euro 11.563,92 (per sanzioni e accessori della riscossione),
- \* SIPI Costruzioni di Vito A. Manco per euro 100.853,85,

i quali sommano complessivamente euro 361.486,63.

A tal riguardo occorre segnalare che la Società, in considerazione dell'eventuale emersione di pretese creditorie, anche eventualmente di natura erariale e previdenziale, si è dotata di un Fondo Rischi (per eventuali differenze passive) di euro 30.000,00.

A ciò aggiungasi, sempre in tale ottica e per quanto meglio si dirà appresso, che la Società (come sopra accennato) si è dotata nel corso degli ultimi anni di Riserve straordinarie.

### **5.3. Le verifiche sui crediti in funzione dell'elenco dei creditori depositato dalla Società.**

#### **5.3.1. Natura dei crediti.**

Va innanzitutto precisato che i crediti privilegiati sono quei crediti a cui la legge, in considerazione della loro causa, attribuisce, rispetto ad altri, un grado di preferenza sui beni del debitore.

Il privilegio può estendersi sulla generalità dei beni mobili del debitore oppure su determinati beni mobili o immobili; in questo caso il privilegio è definito "speciale".

Nel rango del privilegiato rientrano le somme dovute per prestazioni e interessi degli ultimi due anni (ai sensi dell'art.2749 c.c.).

La ricorrente ha indicato crediti privilegiati da pagarsi integralmente entro i 24 – 26 mesi dall'omologa.

### **5.3.2. Del credito ipotecario e di quello chirografario di BPP.**

Banca Popolare Pugliese ha fatto pervenire, in esito a comunicazione ex art.171 LF, "Dichiarazione di credito" relativamente al credito ipotecario e al credito chirografario, confermando i dati forniti dalla Società per come risultanti dalla contabilità.

Ha infatti specificato che il credito ipotecario è pari a euro 136.376,55, di cui:

- euro 21.789,12 per rate insolute dal 13.03.2019 al 13.04.2020,
- euro 107.272,39 per residuo capitale al 13.04.2020,
- euro 93,86 per rateo interessi pattuiti al 20.04.2020,
- euro 660,79 per interessi di mora convenzionalmente pattuiti al 20.04.2020,
- euro 6.560,39 per interessi di mora al 4.5% dal 21.04.2020 al 7.06.2021,

oltre a spese in privilegio per euro 6.147,82;

mentre il credito chirografario è pari a euro 137.078,69, di cui:

- euro 116.228,12 per scoperto di conto corrente al 21.04.2020,
- euro 14.245,38 per competenze al 21.04.2020,
- euro 6.605,19 per interessi di mora dal 22.04.2020 al 7.06.2021 al tasso legale

maggiorato di 5 punti e comunque non superiori al tasso convenzionale pattuito.

### **5.3.3. Del credito da lavoro dipendente.**

Per quanto riguarda il debito per lavoro dipendente risulta la sola passività di euro 4.974,00 (riportato in contabilità e richiamato sia nella domanda che nella relazione di asseverazione).

Dal sopra richiamato Conto Economico risulta, segnatamente, che il costo per salari e stipendi nel 2019 era di euro 2.092,00, mentre nel 2020 (anno di affitto dell'azienda) è stato di soli 210,00 euro; così che, il totale del costo del personale ammontava per l'anno 2019 a complessivi euro 3.456,00 e per l'anno 2020 a euro 210,00.

Il dato è stato riscontrato attraverso la "Dichiarazione di credito" (fornita In esito a comunicazione ex art.171 LF) dalla ex dipendente De Pascalis Loredana, la quale, per il tramite del legale di fiducia, ha dichiarato che il proprio credito, assistito da privilegio ex art.2751-bis n.2 cc, ammonta a euro 4.974,00 per sorte capitale, oltre a euro 55,58 a titolo di interessi. La creditrice ha allegato, alla propria dichiarazione di credito, l'estratto del LibroUnicoLavoro del mese di febbraio 2018, nonché l'estratto di c/c dal quale risulta un'anticipazione di euro 4.000,00 sul TFR maturato.

La ricorrente prevede, correttamente, il soddisfo integrale in quanto assistito da privilegio.

#### **5.3.4. Del credito di Invitalia.**

In relazione al credito vantato da Invitalia, relativamente al finanziamento rivolto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, v'è da evidenziare che – pur ritenendolo privilegiato – lo stesso, ai sensi dell'art.9, co.5, Dlgs 123/1998, non può prevalere sul credito privilegiato derivante da mutuo fondiario.

Prevede infatti l'articolo appena richiamato che *“per le restituzioni di cui al comma 4 (art.9, Dlgs 123/98) i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.2751 bis codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”*.

Il privilegio di Invitalia va considerato generale e non speciale, atteso che il legislatore non ha individuato i beni sui quali dovrebbe gravare (tenendo conto che i privilegi generali, per definizione, gravano solo sui mobili, in quanto sui beni immobili gravano solo privilegi speciali).

#### **5.3.5. Del credito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

Il credito vantato da Agenzia delle Entrate – Riscossione ha trovato sostanziale conferma nelle Dichiarazioni di credito formulate in esito alla comunicazione ex art.171 LF.

ADER ha infatti fornito n.3 precisazioni di credito con le quali ha attestato di essere creditrice nei confronti della ricorrente delle seguenti somme iscritte a ruolo di cui:

**A) euro 59.140,75** in privilegio, così distribuito:

- euro 110,25 con il priv. Grado 4, ex artt.2772 o 2758 cc e n.4, art.2780 o n.7 ex art.2778 cc;

- euro 393,84 con il priv. Grado 7 ex artt.2758 e 2749 cc n.7, art.2778 cc;

- euro 41.115,48 con il priv. Grado 18 ex artt.2752 e 2749 cc. n.18, art.2778 cc,

- euro 15.292,29 con il priv. Grado 19 ex artt.2752 e 2749 cc, n.19.

Le somme iscritte a ruolo, per le quali erano state notificate le cartelle esattoriali, sono comunque qui appresso dettagliatamente riportate, indicando il num. di

cartella esattoriale, il tipo di Tributo, l'anno di riferimento del Tributo, il relativo importo iscritto a ruolo:

**TABELLA 6 – Cartelle di pagamento anni 2014/2016:**

Cartella di pagamento	Tributo	Anno di riferimento	importo
R0592017001863121800, not.10.10.17	Imposta di Registro	2015	504,00
R0592017002154484000, not.22.01.18	IRAP, Ritenute Lav. Aut., sanz. e inter.	2014	8.141,61
R0592019000401582600, not.27.02.19	Iva, sanzioni e interessi	2015	2.772,53
R059201700215448400, not. 2.05.19	IRPEF, Riten., Addiz. Com., Addiz. Reg. Recup. som. erogate a dip., san. e Int.	2015	24.990,89
R05920190025489728, not. 26.08.19	IRES, san. e inter..	2014	8.219,43
R0592019003226144100, not. 26.11.19	Iva, interessi, IRAP a saldo, sanz. inter.	2016	14.512,20

Alle somme in privilegio si devono aggiungere euro 203,99 in chirografo.

Le sopra riportate somme sono riportate in cartelle esattoriali notificate ante proposta e piano concordatari.

**B) euro 62.953,21 in privilegio, così distribuito:**

- euro 59.464,62 con il priv. Grado 1, ex artt.2753 e 2749 cc, n.1, art.2778 cc;
- euro 3.488,59 con il priv. Grado 8 ex artt.2754 e 2749 cc n.8, art.2778 cc.

Le somme iscritte a ruolo, per le quali erano state notificate le cartelle esattoriali, sono qui appresso dettagliatamente riportate, indicando il num. di cartella esattoriale, il tipo di Tributo, l'anno di riferimento del Tributo, il relativo importo iscritto a ruolo:

**TABELLA 7 – Cartelle di pagamento anni 2015/2021:**

Cartella di pagamento	Tributo	Anno di riferimento	importo
R059201600027581460000, not.13.09.16	Modello DM/10, somme aggiunt.,	2015	5.211,56
R059201700000178610000, not.1.02.17	IRAP, Ritenute Lav. Aut., sanz. e inter.	2016	378,40
R059201700007314362600, not.21.07.17	Modello DM/10, somme aggiunt.,	2016	442,56
R059201700039364010000, not. 30.11.17	Modello DM/10, somme aggiunt.,	2017	4.922,57
R059201700043003130000, not. 15.12.17	Contributi INPS, assist.-previd.	2014	4.536,12
R059201800002733880000, not. 29.05.18	Modello DM/10, somme aggiunt.,	2017-2018	7.047,27
R059201800005025486000, not. 25.12.18	Contributi INPS, assist.-previd.	2017-2018	6.724,37
R059201800003024673000, not. 14.09.18	Modello DM/10, somme aggiunt.,	2016	6.063,84
R05920190001057710000, not. 3.07.19	Modello DM/10, somme aggiunt.,	2018-2019	599,19
R059201900036275540000, not. 23.11.19	Modello DM/10, somme aggiunt.,	2016	6.063,84
R059201900006153403000, not. 15.12.19	Modello DM/10 v, somme aggiunt.,	2013, 2014, 2015, 2019	17.269,44
R059201900006216172000, not. 24.12.19	INPS, contrib., previd.	2018	9.088,22
R059202100000011725000, not. 11.03.21	INPS, contrib., previd.	2021	323,81

Dalla Tabella sopra riportata si rileva la sola eccezione dell'avviso di pagamento/cartella esattoriale da ultimo indicata, notificata in data 11.03.2021 e relativa a contribuzione INPS per euro 323,81; le altre partite di debito fanno riferimento a somme già iscritte a ruolo e notificate *ante* piano e proposta concordatari.

Alle somme in privilegio deve aggiungersi la ulteriore somma di euro 4.194,99 in chirografo.

**C) euro 3.519,67** in chirografo, così distribuito:

- euro 2.941,27, somma iscritta a ruolo;
- euro 289,97 per interessi,
- euro 269,91 per accessori di legge,
- euro 0,88 per spese,
- euro 17,64 per diritti.

Le somme iscritte a ruolo, per le quali erano state notificate le cartelle esattoriali, sono qui appresso dettagliatamente riportate, indicando il num. di cartella esattoriale, il tipo di Tributo, l'anno di riferimento del Tributo, il relativo importo iscritto a ruolo:

**TABELLA 8 – Cartelle di pagamento anni 2007-2009 e 2016**

Cartella di pagamento	Tributo	Anno di riferimento	importo
R059201200023412460000, not.17.02.12	Contravv. CdS	2007	1.714,30
R059201400014430606000, not.05.08.14	Contravv. CdS	2009	1.572,57
R059201900007199153600, not.19.03.19	Diritto ann. Iscrizione CCIAA	2016	232,70

### **5.3.6. Del credito di Agenzia delle Entrate.**

Con nota del 6.08.2021, Agenzia delle Entrate, in esito a comunicazione ex art.171 LF, ha certificato il credito non ancora consegnato all'Agenzia della Riscossione alla data di presentazione della proposta di ammissione alla procedura.

Qui di seguito, la tabella rappresentativa dei crediti dell' Agenzia delle Entrate come dalla stessa indicate:

id. partita	Anno	IVA	RITENUTE	IRAP	SANZIONI	INTERESSI	TOTALE
2020024172240	2017			2.166,00	649,80	253,84	3.069,64
T180424101142454220000003 IA	2017	7.566,00			2.269,80	1.632,46	11.468,26
T18010231700476005700001 IA	2017		6.444,67		1.933,40	811,46	9.189,53
T190417220114519913000000 4 CA	2018	95,00			28,50	8,72	132,22
T1910241949352009400000 1 CA	2018		9.177,78		2.753,33	1.123,00	13.054,11
T20060319581356100000 1 CA	2019	5.934,00			1.780,20	306,32	8.020,52
T2010260942435066900000 1 CA	2019		501,35		150,41	42,01	693,77
2021 C0016769	2020	1.982,00			594,60	23,02	2.599,62
2021C0016773	2021	543,23			162,97	7,98	714,18
<b>TOTALE</b>		<b>16.120,23</b>	<b>16.123,80</b>	<b>2.166,00</b>	<b>10.323,01</b>	<b>4.208,81</b>	<b>48.941,85</b>

La proposta concordataria non prevede un pagamento dilazionato dei crediti privilegiati.

Stante il soddisfo integrale proposto dalla Ricorrente in favore di Agenzia delle Entrate ed Ente Previdenziale-Assistenziale, la proposta non si avvale di transazione fiscale *ex art.182 ter LF*.

### **5.3.7. Del credito di Enasarco.**

La Fondazione Enasarco, in esito a comunicazione *ex art.171 LF*, ha inoltrato

“Dichiarazione” attestante il credito per euro 6.051,21, di cui:

- euro 3.302,32 a titolo di contributi Fondo Previdenza;
- euro 514,23 a titolo di versamento dovuti al Fondo di Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR);
- euro 250,00 a titolo di sanzioni *ex art.41 Regolamento Istituzionale*;
- euro 1.544,56 a titolo di sanzioni ed interessi calcolati dalla data di scadenza dei contributi;
- euro 440,10 a titolo di spese legali liquidate nel Decreto Ingiuntivo n.5314/2020 rg emesso dal Tribunale di Roma, notificato in data 10.09.2020.

Enasarco ha chiesto riconoscersi che il credito di euro 3.302,32 (per contribuzioni) e quello di euro 514,23 (per FIRR) siano assistiti da privilegio ex artt.2753, 2754, 2776 e 2778 n.1 cc; mentre quello relativo a sanzioni civili e pecuniarie pari a euro 897,28 sia assistito da privilegio ex artt. 2754 e 2778 n.8 cc.

Complessivamente Enasarco dichiara che il proprio credito sia da riconoscere in privilegio per euro 4.713,83.

Ad ogni modo, si può rilevare come il dato fornito da Enasarco corrisponda, nella sostanza, a quanto dichiarato dalla Ricorrente nella proposta concordataria laddove detto credito viene appostato tra i privilegiati per euro 4.194,40.

A parere del sottoscritto commissario, sussistono le ragioni per riconoscersi i privilegi invocati dall'Ente creditore.

#### **5.3.8. Del credito di Banca Intesa (ex UBI Banca, ex Banca Carime).**

Banca Intesa (che ha assorbito per incorporazione UBI Banca e quindi Banca Carime) ha fatto pervenire nota di dichiarazione di credito a termini della quale l'Istituto di credito va creditore nei confronti della Società in via privilegiata, in quanto assistito dalla garanzia *ex lege* n.662/1996, della somma di euro 41.043,34 (di cui euro 39.452,54 in quota capitale).

Il finanziamento chirografario (n.66489/9523/0000356) rilasciato dall'allora Banca Carime in favore della Piesse Mobili era, infatti, assistito dalla garanzia del Fondo Pubblico, il quale, in esito alla escussione della garanzia, acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla ricorrente ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2, co.4, DM 20.05.2005, mediante autonoma istanza.

Al riguardo, pare opportuno evidenziare che il credito del Fondo è un credito di natura pubblica assistito da privilegio generale in virtù di espressa disposizione normativa, ossia ai sensi dell'art.8-bis DL n.3 del 24.01.2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33 del 24.03.2015.

Noto altresì che le attività di recupero si esercitano attraverso l'Agente della Riscossione previa iscrizione a ruolo esattoriale.

Precisato ciò in relazione al privilegio spiegato dal credito in questione, Banca Intesa fa presente di essere titolare di altro credito, di natura chirografaria, per euro 2.379,39 (credito relativo a rapporto di apertura di conto corrente).

Le poste di debito così come rappresentate da Banca Intesa, sia di natura privilegiata (ex L. n.662/1996) che chirografaria, sono riportate nella domanda e nel piano della ricorrente (oltre che nella relazione di attestazione del professionista incaricato).

Nella stessa nota, Banca Intesa ha riferito di aver operato, in data 25.06.2021, una *contabilizzazione a deconto di euro 1.471,75 "quale rimborso C.I.V."* (Commissione Istruttoria Veloce).

Certamente noto che la Commissione Istruttoria Veloce, introdotta nel 2012 e regolamentata dall'art.117-bis T.U.B. e dal Decreto del MEF n. 644/2012, è una commissione addebitata in presenza di uno sconfinamento determinato dall'utilizzo di somme di denaro in quanto superiori all'affidamento (extra-fido) oppure superiori al saldo disponibile (sconfinamenti in assenza di fido), e remunera la Banca per i costi che sostiene per valutare il merito creditizio di un cliente a cui viene concesso uno sconfinamento.

Ciò premesso, solo nell'ipotesi in cui il rapporto di c/c sia ancora pendente può ritenersi legittima l'operazione di contabilizzazione a deconto.

### **5.3.9. Del credito del Comune di Galatone.**

Il Comune di Galatone, sempre in esito a comunicazione ex art.171 LF, ha comunicato di vantare crediti per Tributi comunali relativi ad *anni vari* per un importo complessivo di euro 51.977,00 come da tabella esplicativa che segue:

**TABELLA 9 – Crediti del Comune di Galatone per Tributi Comunali**

Anno di riferimento	Tributo	Descrizione	importo
2014-2015	TARI	INGIUNZIONE	3.288,00
2015-2016	IMU	SOLLECITO PRE-COATTIVO	11.758,00
2016	TARI	ACCERT. ESECUT. LIQUIDAZ.	1.808,00
2017	TARI ORDINARIA	SOLLECITO ORDINARIO	1.243,00
2018	TARI ORDINARIA	SOLLECITO ORDINARIO	1.281,00
2019	TARI ORDINARIA	SOLLECITO ORDINARIO	1.395,00
2020	TARI ORDINARIA	SOLLECITO ORDINARIO	1.281,00
2017	IMU	SOLLECITO ORDINARIO	5.963,00
2018	IMU	SOLLECITO ORDINARIO	5.963,00
2019	IMU	SOLLECITO ORDINARIO	5.963,00
2020	IMU	SOLLECITO ORDINARIO	5.963,00
2021	IMU	SOLLECITO ORDINARIO	5.963,00
<b>TOTALE</b>			<b>51.977,00</b>

L'Ente territoriale chiede il riconoscimento di detto credito in privilegio in base agli artt.2752 e 2778 c.c..

Sul punto, occorre innanzitutto rilevare come la Società ricorrente non abbia riportato – almeno in maniera espressa – detto credito nella proposta e nel piano concordatario; né risulta che detta posta debitoria sia stata analizzata dal professionista incaricato.

Ed invero, mentre il nominativo del Comune di Galatone risultava inserito nell'elenco dei creditori allegato (sub n.5) al ricorso pre-notativo, lo stesso non risulta essere stato inserito nell'elenco dei creditori allegato (sub n.9) al ricorso per ammissione alla procedura.

Tale circostanza è stata peraltro già segnalata dal sottoscritto commissario giusta nota-pec del 20.07.2021, rimasta tuttavia senza riscontro.

Fatte queste precisazioni, in ordine al privilegio richiesto dal Comune va osservato che il credito (anche in funzione della legge sugli Enti Locali e delle pronunce della Cassazione che si sono susseguite nel tempo, ad es. da ultimo Cass. n.21007 del 8.09.2017) risulta certamente privilegiato generale ex art.2752, comma 3, c.c. (trovando collocazione al grado 20° ex art.2778 c.c.); a meno che non sia stato espressamente escluso con una richiesta di collocazione in chirografo (ma di tale eventuale richiesta non vi è menzione nella domanda e nella relazione di asseverazione).

Sicché, in mancanza di indicazioni specifiche da parte della Società, ovvero in mancanza di rettifiche o integrazioni del piano, il credito verso il Comune di Galatone va, allo stato, considerato privilegiato (generale) e come tale va trattato.

#### **5.4. I creditori chirografari.**

In relazione ai crediti chirografari, la Società ha proposto una percentuale di soddisfo del 25% con possibilità di aumento, secondo quanto evidenziato dall'asseveratore, fino al 33,48% in ipotesi di vendita al primo incanto dell'attivo patrimoniale.

La ricorrente ha così indicato la percentuale di soddisfo in quanto direttamente correlata agli incassi provenienti dalle vendite dei singoli cespiti, comunque non vincolandola ai fini dell'omologa, e cioè ritenendo che il concordato non possa ritenersi risolto nell'ipotesi di soddisfo in misura inferiore al 25% (purché, si deve aggiungere, non al di sotto della soglia fissata per legge).

In ordine all'ipotesi di possibile realizzo della vendita dei beni, pare opportuno richiamare, come detto, quanto esposto dall'asseveratore nella sua relazione ex co.3, art.161, LF, a termini della quale *“in ordine ai creditori chirografari, il soddisfo nella misura del 25% (come da proposta) sarebbe soddisfatta nell'ipotesi di una vendita al primo esperimento, atteso che il procedere a ulteriori tentativi di vendita (oltre il primo esperimento) potrebbe non garantire le percentuali di soddisfacimento ipotizzate”*, dovendosi comunque tenere conto che *nell'ipotesi in cui si verificasse la vendita dell'attivo per euro 801.000,00 la liquidazione dei creditori chirografari sarebbe pari al 33,48%* (pag.26 della relazione).

Il consulente ritiene in sostanza che in ipotesi di soddisfacimento immediato sarebbe certamente garantita la percentuale del 25% e – anzi – sarebbe possibile conseguire la percentuale del 33.48%.

Si potrebbe, quindi, ritenere sussistente una “forbice” di soddisfo per i creditori chirografari dal 25% al 33,40%.

Si passano ora ad esaminare le dichiarazioni di credito chirografario pervenute alla procedura.

#### **5.4.1. Del credito di Arco Spedizioni spa.**

Il credito precisato, come da dichiarazione del 30.07.2021, ammonta a euro 4.195,93, oltre a euro 291,79 a titolo di interessi e a euro 197,77 a titolo di spese.

Il dato è riportato in misura conforme nella contabilità della Società odierna ricorrente.

#### **5.4.2. Del credito di Caldarola Legno.**

Il credito precisato, come da dichiarazione 26.07.2021, ammonta a euro 6.720,00 (in quanto portato da una serie di cambiali che erano state rilasciate dalla Società a titolo di pagamento).

Tanto trova riscontro nei dati di contabilità della Società (oltre che nella documentazione fornita dal creditore).

#### **5.4.3. Del credito di Co.Mark spa.**

Il credito precisato, come da dichiarazione 28.06.2021, ammonta a euro 24.365,00 (di cui euro 21.436,41 per sorte capitale), in forza di decreto ingiuntivo n.1847/2018 del 27.04.2018 e munito di formula esecutiva in data 19.03.2019.

L'importo del credito è pari a quanto indicato nella contabilità della Società oggi ricorrente.

In funzione di detto decreto ingiuntivo, la Co.Mark. Spa ha proposto e fatto eseguito pignoramento presso terzi, la cui procedura esecutiva risulta ad oggi sospesa (ex art.168 LF).

La creditrice chiede il riconoscimento anche dei compensi del procuratore costituito per euro 816,00 quali compensi della fase esecutiva mobiliare ed euro 247,51 per spese esenti; compenso e spese che - laddove ammesse - seguiranno certamente la falcidia del credito cui accedono.

#### **5.4.4. Del credito della Eurolegno srl.**

Il credito precisato, come da dichiarazione 4.08.2021, ammonta a euro 1.579,89, di cui euro 281,55 a titolo di rivalsa Iva ex art.2758, comma 2, c.c..

L'importo del credito è pari a quanto riportato nella contabilità della Società.

In relazione al privilegio Iva per euro 281,55, va tuttavia rilevato che può riconoscersi il privilegio invocato solo se, attesa la sua natura di privilegio

speciale sui mobili, il bene (per il quale è stata emessa la fattura) può essere rinvenuto e trovarsi ancora nella disponibilità del debitore. Fatte queste premesse, non si ritiene di condividere la richiesta di doversi riconoscere il privilegio per iva di rivalsa.

#### **5.4.5. Del credito della Pesaro Curvi srl.**

La Pesaro Curvi è il creditore istante per dichiarazione di fallimento nei confronti della Società oggi ricorrente (procedura pre-fallimentare poi sospesa in esito al deposito della domanda prenotativa della Piesse Mobili dell'ottobre 2020).

La Pesaro Curvi srl, attraverso il proprio legale, giusta pec del 20.07.2021, ha precisato il proprio credito rimettendo copia del decreto ingiuntivo e del precetto, nonché della istanza per dichiarazione di fallimento nei confronti della odierna ricorrente.

Il credito portato dall'allegato precetto è di euro 2.657,31 (oltre interessi).

Il dato corrisponde ai dati di contabilità della Società.

La Pesaro Curvi ha anche fornito dichiarazione di voto (contrario) il quale tuttavia non può ritenersi validamente espresso atteso che, per essere valido, esso deve essere *informato*, nel senso che (come espressamente riportato nel Decreto di apertura della procedura, notificato unitamente alla comunicazione ex art.171 che – peraltro – espressamente riportava l'avvertimento in parola) deve essere dichiarato in esito al deposito della presente relazione ex art.172 LF.

#### **5.4.6. Del credito della Quaderno di Viaggio srl.**

Il credito precisato, come da dichiarazione 6.08.2021, ammonta a euro 2.898,00, dato confermato dalla contabilità della Società.

Anche la *Quaderno di Viaggio srl* ha fornito dichiarazione di voto (favorevole), ma anche per detta dichiarazione vanno formulate le stesse osservazioni e cioè che non può ritenersi validamente espresso in quanto intervenuto prima del deposito Relazione ex art.172 LF.

#### **5.4.7. Del credito della Susa spa.**

Il creditore precisa il proprio credito nella misura di euro 378,58; il dato trova conferma nella contabilità della Società ricorrente.

Il voto (favorevole) espresso dalla Susa spa, per quanto sopra detto, non può ritenersi validamente formulato atteso che è intervenuto prima del deposito della presente Relazione.

#### **5.4.8. Del credito della Valves srl.**

Il creditore, giusta dichiarazione trasmessa a mezzo pec del 20.07.2021, ha precisato il proprio credito rimettendo copia dell'atto di precetto per euro 1.306,93 (oltre interessi).

Anche qui, il dato trova conferma in contabilità e anche per detta posizione creditoria occorre precisare che il voto può ritenersi validamente espresso solo in esito al deposito della Relazione ex art.172 LF.

#### **5.4.9. Del credito della Wurth srl.**

Detto credito, giusta comunicazione a mezzo pec del 9.08.2021, è stato "verosimilmente" determinato in euro 2.008,43 a mezzo di solo e semplice estratto conto.

Questo commissario ha invitato il citato creditore a rimettere formale dichiarazione di credito.

Esaminate le varie specifiche posizioni di credito, il sottoscritto, come sopra già esposto, ritiene che - in relazione al soddisfacimento dei creditori chirografari - la Società possa eseguire una ricognizione sulla esigibilità dei crediti di modo che la eventuale inesigibilità degli stessi (o di parte di essi) potrebbe determinare, in esito ad emissione di relative note di credito, un risparmio in termini di imposte e quindi una sopravvenienza da destinare a vantaggio dei creditori chirografari.

^^^

## **6. I CREDITORI AVENTI DIRITTO AL VOTO**

6.1. Certamente noto che (ai sensi dell'art.177 LF) *“Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”* e che *“I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione”* (così da essere equiparati, per la parte rinunciata, ai creditori chirografari; e fermo restando comunque che la rinuncia ha effetti ai soli fini del concordato).

Pertanto, in funzione di quanto proposto dalla Società in concordato, **i creditori chiamati al voto sono i creditori chirografari.**

Ed infatti, atteso che la proposta e il piano prevedono il pagamento integrale (al 100%) del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati, oltre che dei creditori in prededuzione, e che, per altro verso, non è prevista de-gradazione alcuna, v'è che i soli creditori chirografari saranno tenuti a esprimere il voto, in ragione della falcidia proposta.

Come visto, la proposta evidenzia i seguenti creditori chirografari, le relative poste di credito e la percentuale di falcidia:

TABELLA 10 – CREDITORI CHIROGRAFARI

CREDITI CHIROGRAFARI	Importo credito	Percentuale di falcidia	Totale credito da riconoscere
- BPP (scoperto di di c/c)	139.760,21	25%	34.940,00
- Banca Intesa (ex Carime)	2.386,49	25%	596,62
- Fornitori (fatture da ricevere)	114.169,69	25%	26.730,54
- debiti sconosciuti	4.850,00	25%	1.212,50
- Costruttore Capannone	100.853,85	25%	25.213,46
- Agenzia Entrate-Riscossione	11.563,92	25%	2.890,98
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>	<b>361.486,63</b>	<b>25%</b>	<b>90.371,65</b>

I dati indicati coincidono *nella sostanza* con quelli riportati dall'asseveratore, pur con qualche disallineamento.

Il professionista incaricato della relazione di asseverazione applica, come visto, una falcidia del 33,48% nell'ipotesi di vendita dell'immobile al primo incanto:

CREDITI CHIROGRAFARI	Importo credito	Percentuale di falcidia	Totale credito da riconoscere
- Banche	142.146,70	33,48%	47.590,72
- Fornitori	104.222,16	33,48%	34.893,58
- fornitori per ft da ricevere	2.700,00	33,48%	903,96
- debiti diversi	100.853,85	33,48%	33.767,87
- Agenzia Entrate-Riscossione	11.563,92	33,48%	3.871,60
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>	<b>361.486,63</b>	<b>33,48%</b>	<b>121.027,74</b>

6.2. Si segnala che ove i creditori, inseriti nell'elenco fornito dalla Società, precisino un credito di importo maggiore rispetto a quello che risulta alla Società debitrice, viene considerato, ai soli fini del voto e senza riconoscimento alcuno dell'ammontare effettivo del credito, quello indicato dal creditore.

Fatte queste precisazioni, considerata – come detto – la forbice di soddisfo prevista dal piano, tutti i creditori riportati nell'elenco allegato al ricorso, e chiamati ad esprimere il voto, sono stati informati a termini di legge.

Solo alcuni di loro hanno, allo stato, fatto pervenire precisazioni del credito (si veda in tal senso, quanto riportato sopra al capitolo precedente).

Tutti i crediti (chirografari) trovano origine e causa anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.168 LF).

Da tenere presente, al riguardo, che il credito per mutuo chirografario di Banca Intesa-UBI (ex Carime), di euro 40.720,00, non concorre a determinare la votazione atteso che detto credito è assistito da garanzia ex L. n.662/1996 da parte del Medio Credito Centrale e quindi è assistito da privilegio (generale sui mobili); tanto che è stato (correttamente) inserito dalla proponente nella categoria dei privilegiati (da soddisfarsi al 100%).

Non risulta che la Società debitrice abbia contratto garanzie fideiussorie (motivo per cui non si pone l'ipotesi della eventuale rivalsa nei confronti del debitore principale da parte del fideiussore che sia stato escusso, anche solo in parte).

Sono altresì ammessi al voto i creditori chirografari titolare di rapporti giuridici pendenti.

Ai fini del computo della maggioranza, si considerano validi ed efficaci (come sopra accennato e come disposto nel Decreto di apertura della procedura) i voti che vengono espressi in esito al deposito della presente Relazione ex art.172 LF; motivo per cui i creditori che avessero già espresso il voto, sono tenuti a riproporlo.

In relazione alle modalità di voto, occorre evidenziare che i creditori che non abbiano esercitato il voto nei tempi indicati, possono anche esprimerlo (ai sensi dell'ultimo comma dell'art.178 LF) per telegramma, posta elettronica certificata o lettera raccomandata entro i 20 giorni successivi alla chiusura del verbale

dell'adunanza dei creditori, fissata per il 16.12.2021 (ci sia consentito invitare i creditori chiamati al voto di evitare comunicazioni a mezzo telefax).

Si segnala, a tale ultimo riguardo, che il DL 83/2015, convertito con modifiche nella legge n.123/2015, ha abrogato il principio del "silenzio-assenso" (introdotto con DL 83/2012 convertito in legge n.134/2012), per cui è necessario – ai fini del computo della maggioranza – esprimere il voto secondo le modalità indicate nella comunicazione inoltrata ai sensi dell'art.171 LF e comunque ai sensi dell'art.178 LF.

I titolari di crediti eventualmente contestati potranno comunque essere ammessi, ai sensi dell'art.176 LF, dal Giudice Delegato ai soli fini del voto, senza alcun pregiudizio sulla definitiva pronuncia in merito alla sussistenza dei loro diritti.

Infine, si evidenzia che l'elenco dei creditori predisposto dalla Società e allegato al ricorso per ammissione alla procedura, come verificato dal commissario, potrà subire variazioni e modifiche anche in corso di adunanza per effetto delle precisazioni di crediti ancora in fase di ricezione e verifica, nonché in funzione dei provvedimenti del Giudice Delegato.

I creditori sono stati avvisati (ex art.171 LF) della possibilità (prevista dal comma 4, art.163, LF) di presentare entro i 30 giorni antecedenti all'adunanza, proposte concorrenti di concordato preventivo, con relativo piano, sempre che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale.

In tali casi, i creditori che hanno eventualmente presentato una proposta di concordato concorrente possono esprimere il loro voto su detta proposta solo se collocati in apposita ed autonoma classe (fatta salva ogni valutazione del Tribunale).

^^^

## 7. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA CONDOTTA DEL DEBITORE

7.1. Occorre osservare che – pur essendo stato da tempo espunto dalla norma fallimentare il criterio della meritevolezza del debitore al fine di poter accedere alla procedura di concordato preventivo – tuttavia l'art.172, comma 1, LF, dispone che il commissario giudiziale, nel redigere la relazione particolareggiata prevista dal medesimo articolo, riferisca anche in ordine alla condotta del creditore.

In ossequio a tale disposizione, il sottoscritto commissario ha effettuato una serie di verifiche volte ad accertare la compiuta aderenza dei dati forniti dal debitore, nonché in ordine agli atti da esso compiuti sia immediatamente prima del deposito della domanda che a quelli compiuti post apertura della procedura medesima.

7.2. Il sottoscritto ha preliminarmente effettuato verifiche in ordine all'adempimento – da parte della Società – del versamento della cauzione (prevista ex art.163, comma 2, n.4, LF e disposta dal Tribunale nella misura di euro 36.400,00).

Al riguardo v'è che la Società ha beneficiato di una dilazione di pagamento della indicata cauzione, che le è stata accordata dal GD giusta provvedimento del 9.07.2021. Ad oggi la Società ha versato due delle tre rate previste, per complessivi euro 20.000,00 e si è in attesa che provveda al saldo, nella misura di euro 16.400,00, entro il prossimo 30.11.2021.

7.3. Il sottoscritto ha rilevato un possibile profilo di criticità in relazione (come detto sopra al punto 5.3.9.) al mancato inserimento nel passivo concordatario del credito vantato dal Comune di Galatone per euro 51.977,00 per Tributi comunali relativi ad anni vari, da collocarsi in privilegio ex artt.2752 e 2778 c.c..

Si è evidenziato al riguardo come l'indicazione del debito vs il Comune di Galatone risultasse inserito nell'elenco dei creditori allegato (*sub* n.5) al ricorso pre-notativo, e come lo stesso, invece, non risultasse essere stato inserito nell'elenco dei creditori allegato (*sub* n.9) al ricorso per ammissione alla procedura (circostanza segnalata dal sottoscritto commissario con nota-pec 20.07.2021, rimasta senza riscontro).

Oggi, la Società dovrebbe fornire indicazioni in merito a quanto riscontrato, ed eventualmente effettuare rettifiche o integrazioni del piano.

7.4. Altro profilo che merita ulteriore approfondimento è costituito dal pagamento dei canoni di locazione e di affitto in quanto dovuti dalla conduttrice/affittuaria Artifà srl.

Sul punto si richiama quanto già esposto a proposito della formale richiesta avanzata in tal senso dal sottoscritto commissario (giusta nota-pec dell'8.10.2021), di cui al capitolo 4, sub punto 4.3..

La Società dovrebbe fornire indicazioni in ordine ai citati canoni.

7.5. La Società è altresì chiamata a chiarire (come richiesto con la richiamata nota) circa il mancato inserimento di alcuni nominativi di creditori all'interno dell'elenco depositato con il ricorso per ammissione rispetto a quello depositato con il ricorso prenotativo.

Per altro verso, la stessa è chiamata a fornire indicazioni e chiarimenti in ordine alla svalutazione dei crediti (come evidenziato sopra *sub* punto 5.1.4., pag.25 della presente relazione), e allo riduzione a soli crediti vantati nei confronti di Artifà srl (per canoni di locazione e affitto d'azienda).

^^^

## **8. LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL FALLIMENTO**

### **RISPETTO AL CONCORDATO**

8.1. La Società, in funzione di quanto proposto al ceto creditorio, chiede l'omologa del concordato affermando che *“la procedura richiesta, di natura liquidatoria e per cessione di beni, si attagli perfettamente a risolvere nel più breve tempo possibile e con i migliori risultati auspicabili la situazione attuale di crisi in cui versa”*.

E' ipotizzabile, si legge ancora nel ricorso, che *“la procedura invocata ed i suoi organi abbiano per legge maggiore duttilità per la gestione delle problematiche legate alla liquidazione delle attività devolute. In una tale ipotesi, il concordato, meglio che una deprecata procedura di fallimento è in grado di realizzare al meglio i beni che compongono l'attivo poiché svolge un'attività di dare sicurezza al mercato, senza ledere l'immagine del venditore che la procedura di fallimento invece offusca, incidendo in maniera negativa sul valore dei beni, con evidente danno per la ricorrente e per i creditori tutti”*.

Ritiene in sostanza la Società che i dati forniti depongano per la convenienza della procedura concordataria se si tiene conto che:

- il valore delle attività liquidabili ammonta a euro 1.101.313,79,
- il valore complessivo delle passività ammonta a euro 1.041.458,89,

- il valore delle occorrenze per finanziare il pagamento totale dei creditori ipotecari e privilegiati, oltre ai costi della procedura, è pari a euro 679.972,26, ed esso è compatibile per sostenere la proposta di concordato, poiché consentirebbe ai creditori chirografari di soddisfarsi con le somme residue, eccedenti fino al valore totale delle attività quantificate, come visto, in euro 1.101.313,79; essendo, la percentuale offerta, assicurata anche in ipotesi di prima asta deserta.

8.2. Premesso ciò, deve evidenziarsi come la valutazione circa la convenienza dell'ipotesi di una procedura concorsuale fallimentare rispetto alla proposta concordataria liquidatoria piena, come la fattispecie in esame, fonda le sue ragioni sulla capacità liquidatoria dell'attivo, tenuto anche conto, del pari, delle conseguenze di un eventuale fallimento sulla prosecuzione dell'attività aziendale quantomeno fino alla liquidazione dei beni.

Prendendo in considerazione, intanto, questo secondo aspetto, occorre considerare che la Società oggi ricorrente non esercita alcuna attività di produzione avendo concesso in affitto l'azienda e ricevendo, in cambio, i canoni di affitto e di locazione.

Da escludere, quindi, che il fallimento possa consentire un esercizio provvisorio dell'azienda in capo al curatore (ai sensi dell'art.104 LF).

In ipotesi di fallimento della Società, peraltro, occorre considerare che i contratti sopra richiamati (avendo data certa) potranno essere certamente opposti alla eventuale procedura fallimentare; con ciò dovendosi tenere conto di quanto previsto ex artt.72 e ss LF, segnatamente in ordine ai rapporti pendenti alla data del fallimento, ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (art.74), ai

contratti di conto corrente (art.78) e, appunto, in ordine al contratto di affitto d'azienda (art.79) e al contratto di locazione (art.80).

In considerazione del fatto, in particolare, che il contratto di affitto d'azienda è stato stipulato in data anteriore l'apertura del concorso, la Società risponderebbe in via solidale ex art.2112 cc dei debiti contratti da Artifà srl nel periodo di vigenza del citato contratto d'affitto d'azienda, con la conseguenza che i debiti da lavoro dipendente di Artifà srl *passerebbero* a far parte della massa debitoria di Piesse Mobili, con aggravio del ceto creditoria della stessa Piesse Mobili.

Da tenere in conto, inoltre, che i beni strumentali dell'impresa (come le attrezzature e i macchinari usati nella produzione di beni), oggi nella disponibilità della conduttrice/affittuaria (Artifà srl), subirebbero una prevedibile degradazione in sede di vendita fallimentare, tenendo anche conto dei prevedibili tempi della liquidazione.

Né risulterebbe più vantaggioso il fallimento rispetto al concordato se si tiene conto che non appaiono allo stato ipotizzabili azioni revocatorie.

Non risulta (e non v'è alcun cenno nella relazione dell'attestatore) che Piesse Mobili abbia effettuato pagamenti nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato con riserva.

In relazione poi alle eventuali azioni risarcitorie (esperibili in sede di eventuale fallimento) nei confronti dell'organo amministrativo e gestionale (nel caso che ci occupa facente capo ad amministratore unico) e/o nei confronti di terzi, v'è che, in considerazione delle informazioni oggi disponibili, non è possibile effettuare una prognosi oggettiva sull'effettiva esperibilità delle azioni legali in caso di fallimento e sulle concrete possibilità di conseguire benefici economici dalle

medesime; motivo per cui non è possibile formulare una qualche ipotesi di quantificazione delle maggiori utilità che il fallimento potrebbe eventualmente apportare al ceto creditorio.

8.3. Per quanto riguarda la capacità liquidatoria occorre considerare che l'*asset* di maggior pregio e di maggior valore commerciale è certamente costituito dall'opificio industriale, peraltro, come detto, dotato di impianto fotovoltaico.

La liquidazione in sede fallimentare potrebbe determinare una decurtazione o una svalutazione dell'*asset*, tenuto peraltro conto dei tempi normalmente necessari per effettuare la liquidazione, e non potendosi escludere una erosione della percentuale di soddisfo anche per il ceto privilegiato (di grado inferiore).

In definitiva, non è possibile prevedere che l'eventuale fallimento di Piesse Mobili srl possa apportare una maggiore percentuale di soddisfo per i creditori chirografari rispetto a quella offerta dalla Società nella proposta concordataria.

^^^

## **9. NOTE CONCLUSIVE**

L'art.172 legge fallimentare prevede che il Commissario Giudiziale rediga una Relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle proposte di concordato illustrando le utilità che il fallimento potrebbe apportare con eventuali azioni risarcitorie o recuperatorie e/o revocatorie nei confronti di terzi.

La proposta di Piesse Mobili srl, così come formulata, fatte salve le eventuali rettifiche in funzione delle osservazioni sollevate, per quanto evidenziato presenta potenziali margini di realizzabilità e di soddisfazione del ceto

creditorio; verosimilmente non inferiori rispetto a quello che potrebbe rappresentare la soluzione del fallimento.

^^^

Si confida di aver adeguatamente informato i creditori sociali e di aver quindi reso adeguata esposizione in ordine alla proposta concordataria di Piesse Mobili srl, così da consentire una informata espressione di voto.

Allegati come in premessa: 1) estratto conto corrente bancario; 2) contratto di affitto d'azienda 22.02.2020; 3) contratto di locazione di immobile 24.02.2020.

Con osservanza.

Lecce 31 ottobre 2021

avv. Stefano Chiriatti